



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2025



INDICE

SUSTAINABILITY	
Italia: CSDS: la Cina accelera sul reporting di sostenibilità	4
CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01	
Italia: L'attività di risk assessment nel contesto di operazioni straordinarie	4
DIRITTO DEL LAVORO	
Italia: Manageritalia e Confcommercio hanno firmato l'accordo di rinnovo del CCNL Dirigenti Terziario	5
DIRITTO DELLA PRIVACY	
Italia: Il Garante Privacy sanziona la principale emittente per diffusione di conversazione privata	5
DIRITTO SOCIETARIO	
Italia: Cybersicurezza e obblighi degli amministratori	6
Germania: Convocazione dell'assemblea dei soci di una GmbH	6
TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
Italia: Global Minimum Tax – obblighi dichiarativi e profili sanzionatori	7
AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI	
Italia: Start-up Innovative: agevolazioni a sostegno dell'innovazione.	7
FISCALITÀ INTERNAZIONALE	
Italia: Fusione e riporto delle perdite fiscali: la ratio smarrita della norma antielusiva	8
PREZZI DI TRASFERIMENTO	
Italia: La CGT Lombardia richiama i principi OCSE sull'applicazione del metodo Profit Split	8
LIFE SCIENCE & HEALTHCARE	
Italia: Gare pubbliche di dispositivi medici e restrizioni per gli operatori cinesi: si pronuncia il TAR	9
IP & AI	
Germania: Utilizzo di opere musicali in violazione del diritto d'autore da parte di ChatGPT.	9

INDICE

MERGERS & ACQUISITIONS	
Italia: Share Deal / Asset Deal	10
CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
Italia: Nessuna prelazione per la vendita dell'immobile locato dal curatore	10
PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO	
Italia: Fondazioni estere: trattamento fiscale italiano.	11
TASSAZIONE DELLE PERSONE	
Italia: Il passaggio generazionale tramite la donazione di partecipazioni	11
DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA	
Italia: Possibile stretta normativa sulle recensioni online.	12
REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
Italia: D.L. 159/25: nuove norme per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro . . .	12
ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI	
Italia: Interessi di sospensione e interessi moratori: la CGT Milano esclude il cumulo . . .	13
IVA E DAZI	
Italia: Recupero dell'IVA indebitamente versata - chiarimenti	13
APPALTI	
Italia: Appalto: diritti del committente e decorrenza della prescrizione in caso di lavori non ultimati	14
DIRITTO DELL'ENERGIA	
Italia: Connessioni rinnovabili: verso nuove regole.	14

SUSTAINABILITY

ITALIA: CSDS: LA CINA ACCELERA SUL REPORTING DI SOSTENIBILITÀ

Dal 2026 le dual-listed companies cinesi saranno tenute a pubblicare una relazione sulla sostenibilità aziendale redatta secondo i Chinese Sustainability Disclosure Standard (CSDS). Tale reportistica comprende informazioni relative a governance, strategia, gestione dei rischi e delle opportunità, accompagnate da relativi indicatori e obiettivi, secondo il principio della doppia materialità. Ciò significa che viene considerato sia l'impatto che l'azienda genera sui fattori ambientali e sociali esterni sia l'influenza che tali fattori esercitano sulle performance aziendali. I CSDS risultano complessivamente coerenti con le indicazioni dell'International Sustainability Standard Board (ISSB) che adotta, invece, un approccio basato sulla materialità finanziaria. Nei prossimi anni il processo di rendicontazione cinese arriverà a includere una specifica informativa climatica e verrà esteso anche alle società non quotate e alle intere filiere produttive. La rendicontazione si colloca nel quadro delle iniziative intraprese dalla Cina per raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2060, per cui sono stati effettuati importanti investimenti nell'energia solare ed eolica, nei veicoli elettrici e nelle batterie. La Cina sta quindi consolidando il suo interesse nei confronti della reportistica di sostenibilità nonostante le proposte di rallentamento avanzate in Unione Europea.



CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

ITALIA: L'ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT NEL CONTESTO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'economia italiana sta attraversando un'era di importante cambiamento e spesso si rende necessario individuare soluzioni concrete per accompagnare le imprese in una transizione organizzativa e/o tecnologica, in un passaggio generazionale o nel superamento di una fase di crisi. In un contesto economico in cui molte imprese manifestano difficoltà nel reperimento di manodopera qualificata, la cessione d'azienda o di un suo ramo può diventare uno strumento con cui attuare la riconversione dell'attività aziendale. In tal caso assumono rilevanza strategica la corretta pianificazione e gestione dell'intera operazione, anche con riguardo alla identificazione dei rischi connessi. In particolare, si pensi al rischio di riqualificazione dell'operazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, oppure al danno reputazionale causato da una impropria gestione della comunicazione nei rapporti con i lavoratori e con altri stakeholders. Oltre a questo, è rilevante anche la metodologia utilizzata in fase di due diligence, per acquisire ogni utile informazione e documentazione, così da scongiurare, all'indomani del closing, l'emergere di rischi non presi in considerazione.



Dr.ssa Martina Fortunato
martina.fortunato@it.andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dr.ssa Elisa Zampieri
elisa.zampieri@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: MANAGERITALIA E CONFCOMMERCIO HANNO FIRMATO L'ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL DIRIGENTI TERZIARIO

Il 5 novembre Confcommercio e Manageritalia hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo del CCNL per i Dirigenti del settore Terziario, che sarà in vigore dal 1.01.26 e fino al 31.12.28.

Il rinnovo prevede un aumento dei minimi salariali pari a 800 euro, diviso in tre tranches riconosciute a far data dal 1.01.2026, 2027 e 2028.

Inoltre, per il periodo di vigenza, è stato stabilito un credito welfare pari a 1.500 euro annui e sono stati aumentati i contributi dovuti ai fondi integrativi Negri e Pastore.

La novità più interessante di questo rinnovo, tuttavia, è la norma introdotta al fine di favorire il ricambio generazionale. Questa permette di concludere contratti a tempo determinato (anche parziale) con i dirigenti con un'età fino a 3 anni inferiore all'età pensionabile di vecchiaia, il cui rapporto di lavoro sia cessato, al fine di assegnare loro specifiche funzioni di tutoraggio e mentoring. I contratti andranno stipulati davanti a Manageritalia o Confcommercio, che certificheranno l'osservanza dei criteri stabiliti nel CCNL, ed è prevista un'agevolazione contributiva per una durata massima di 3 anni. Va però tenuto presente che, qualora questi rapporti dovessero cessare prima del termine previsto -salvo il caso di giusta causa- al dirigente spetteranno le mensilità comprese tra la data di cessazione e il termine previsto dal contratto.

Rödl & Partner

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: IL GARANTE PRIVACY SANZIONA LA PRINCIPALE EMITTENTE PER DIFFUSIONE DI CONVERSAZIONE PRIVATA

Il Garante, con il provvedimento del 23.10.25, ha adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti di Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A., a seguito della diffusione, all'interno del programma "Report", di frammenti audio di una conversazione privata e indebitamente captata tra l'allora Ministro Sangiuliano e sua moglie, Federica Corsini.

La Rai aveva difeso la diffusione sostenendo che lo stralcio audio fosse il "pilastro" di una inchiesta e fosse "funzionale" a mostrare che le richieste della moglie del ministro influenzassero le sue decisioni. Il Garante ha rilevato la violazione del principio di minimizzazione dei dati del GDPR, nonché delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. L'Autorità ha stabilito che, benché l'informazione fosse funzionale, non era "indispensabile" per l'essenzialità dell'informazione. È stato sottolineato che la divulgazione di dati relativi alla libertà e segretezza delle comunicazioni (Art. 15 Cost.) richiede un maggior rigore nello scrutinio di indispensabilità.

Alla Rai è stato imposto il divieto di ulteriore trattamento (anche on-line e nell'archivio storico) dei dati personali contenuti nei frammenti audio della conversazione ed è stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 Euro.

Rödl & Partner



Avv. Sara Rossi
sara.rossi@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Avv. Chiara Benvenuto
chiara.benvenuto@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: CYBERSICUREZZA E OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI

Il D.Lgs. 138/24, entrato in vigore il 16.10.24, recepisce nell'ordinamento nazionale la Direttiva (UE) 2022/2555 ("NIS 2"), introducendo un sistema di norme che mira a prevenire e gestire il rischio legato alla cybersicurezza nell'ottica di stimolare la resilienza digitale delle imprese contro le minacce informatiche. La normativa riguarda oltre 80 tipologie di soggetti, distinti tra "essenziali" e "importanti", e impatta su medie e grandi imprese, che dovranno registrarsi alla piattaforma dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ("ACN") dall'1 gennaio al 28 febbraio di ogni anno, e implementare le nuove misure di sicurezza entro 18 mesi dall'inserimento nell'elenco dei soggetti NIS. La cybersicurezza diventa un tema centrale nell'ambito delle strategie e dell'organizzazione dell'impresa, e genera maggiori obblighi a carico degli organi amministrativi, preposti all'approvazione e all'implementazione di misure di sicurezza basate su un approccio multirischio proporzionale, e con riferimento a dieci nuovi ambiti, tra cui, la sicurezza della catena di approvvigionamento, la continuità operativa, procedure di disaster recovery e gestione della crisi, crittografia e cifratura di dati. Gli organi apicali dovranno altresì notificare all'ACN eventuali incidenti informatici, e saranno responsabili per le violazioni della nuova normativa.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

GERMANIA: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI UNA GMBH

Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Celle (sentenza del 9.07.25, 9 U 64/24) offre lo spunto per riflettere sulle formalità relative alla convocazione dell'assemblea dei soci. Nel caso deciso, lo statuto di una GmbH prevedeva che la convocazione dovesse avvenire "per iscritto". Un socio ha impugnato due delibere sostenendo che la convocazione non fosse stata inviata mediante raccomandata, come previsto dalla legge. La Corte d'Appello di Celle ha ritenuto che il requisito legale dell'invio tramite raccomandata fosse validamente derogato dallo statuto in modo tale che risultasse sufficiente l'invio di una lettera semplice. La domanda è stata pertanto rigettata. La pronuncia richiama l'ampia autonomia dei soci nella determinazione della forma di convocazione: è ad esempio possibile prevedere anche l'invio tramite e-mail. In sede di redazione dello statuto è quindi opportuno valutare con attenzione quale soluzione sia la più idonea alle esigenze pratiche degli interessati.

Luther.



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Dott. Andrea Bernardi
andrea.bernardi@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: GLOBAL MINIMUM TAX – OBBLIGHI DICHIARATIVI E PROFILI SANZIONATORI

Il 1. dicembre è dovuta la prima rata, del 90%, dell'imposta minima integrativa (QD-MTT) dovuta dalle imprese italiane appartenenti a un gruppo multinazionale soggette a bassa imposizione in Italia. Scenario che potrebbe verificarsi nei casi in cui l'entità italiana abbia beneficiato di determinate agevolazioni e/o benefici fiscali. Pertanto, è necessario verificare attentamente in primis il perimetro di applicazione della GMT e, successivamente, il calcolo della QD-MTT, dovendo applicare le dovute riclassifiche contabili ai bilanci 2024. Rimarrebbero fuori dal perimetro, previa attenta analisi, gli SPV immobiliari e i fondi di investimento, mentre sono ricomprese le società operative appartenenti a un fondo di investimento. A livello operativo, il D.M. MEF del 7.11.25 ha definito i contenuti e le modalità della dichiarazione GMT annuale e le regole di versamento delle imposte. Detta dichiarazione deve essere presentata in concomitanza della Comunicazione Rilevante (si veda il precedente articolo, edizione di ottobre) mentre la seconda rata del 10% deve essere versata entro fine luglio 2026, per i soggetti solari. In caso di omissioni, non sono previste sanzioni per i primi tre esercizi, salvo dolo o colpa grave. Successivamente, sarà applicabile il noto regime sanzionatorio per i tardivi versamenti, omessa e infedele dichiarazione.

bureau**Plattner**

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: START-UP INNOVATIVE: AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE

Le start-up innovative stanno avendo sempre più un ruolo centrale nell'economia italiana grazie alla loro capacità innovativa e pertanto, negli ultimi anni, sono state previste numerose agevolazioni di tipo societario, camerale e fiscale per sostenerle. Si ricorda che per essere classificate start-up innovative è necessario essere costituite da non più di 60 mesi, avere - dal secondo anno - un valore della produzione inferiore a 5 milioni di euro, non distribuire utili e avere come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico nonché soddisfare ulteriori requisiti (privativa industriale, attività di R&S, personale altamente qualificato). Le start-up innovative possono beneficiare di agevolazioni specifiche come lo Smart&Start Italia. Questo strumento offre finanziamenti a tasso agevolato alle imprese che sviluppano prodotti e servizi ad elevato contenuto tecnologico con un finanziamento a tasso zero pari all'80% delle spese ammissibili, con un contributo a fondo perduto per le imprese situate nel Mezzogiorno. Infine, chi investe nelle start-up innovative può beneficiare di una detrazione/deduzione, rispettivamente per i soggetti IRPEF ed IRES, nella misura del 30% dell'investimento effettuato, e a specifiche condizioni, di un regime di esenzione per le plusvalenze realizzate da persone fisiche.

Deloitte.



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dott. Ranieri Villa
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusch@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: FUSIONE E RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI: LA RATIO SMARRITA DELLA NORMA ANTIELUSIVA

Con la risposta a interpello n. 278/25, l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta in materia di riporto delle perdite fiscali nell'ambito di un'operazione di fusione per incorporazione. L'Amministrazione ha chiarito che, qualora l'ammontare delle perdite ecceda il patrimonio netto contabile, la redazione di una perizia di stima volta a determinare il valore economico del patrimonio costituisce condizione necessaria per il riporto integrale delle eccedenze. Nel caso in esame, relativo alla fusione tra due società appartenenti ad un gruppo multinazionale, l'Agenzia ha negato la disapplicazione del limite patrimoniale previsto dall'art. 172 co. 7 TUIR, ritenendo obbligatoria la perizia, sulla base delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/24, che consente di considerare, in alternativa al valore contabile, il patrimonio netto a valori correnti risultante da perizia giurata. Tuttavia, tale relazione rappresenta una facoltà e non un obbligo, poiché il contribuente può dimostrare l'assenza di finalità elusive anche senza una valutazione economica formale. La posizione dell'Agenzia appare eccessivamente rigorosa e non coerente con la finalità antielusiva della norma, volta a prevenire abusi e non a ostacolare operazioni prive di intenti elusivi. Inoltre, tale interpretazione risulta in contrasto con il principio di preventività che connota l'istituto dell'interpello.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: LA CGT LOMBARDIA RICHIAMA I PRINCIPI OCSE SULL'APPLICAZIONE DEL METODO PROFIT SPLIT

Con la sentenza n. 1059/25, la CGT di secondo grado della Lombardia ha esaminato l'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado a favore di una società italiana, relativa ad avvisi di accertamento IRES e IRAP per l'anno 2016. La controversia riguardava la determinazione del valore arm's length di operazioni infragruppo aventi ad oggetto l'utilizzo e la gestione di un software sviluppato dalla società italiana e concesso in licenza alle controllate estere. Le transazioni includevano la concessione di licenze d'uso con servizi di aggiornamento e manutenzione e la prestazione di attività di supporto da parte del personale della società italiana. Le consociate estere curavano la distribuzione del software e l'assistenza locale, mentre la società italiana ne gestiva lo sviluppo e l'implementazione, assumendo le relative funzioni e rischi. L'Ufficio aveva disconosciuto i metodi TNMM e CUP adottati per le transazioni, applicando il Profit Split e includendo nell'analisi l'avviamento emerso da una fusione inversa. La CGT ha rigettato tale impostazione, chiarendo che il Profit Split è applicabile solo in presenza di un'elevata integrazione funzionale e di contributi unici e di valore, richiamando in proposito le Linee Guida OCSE, e che l'avviamento, elemento di natura straordinaria, non deve essere considerato ai fini del calcolo della marginalità.

HAGER & PARTNERS



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dott.ssa Simona Del Grasso
simona.delgrasso@hager-partners.it

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

ITALIA: GARE PUBBLICHE DI DISPOSITIVI MEDICI E RESTRIZIONI PER GLI OPERATORI CINESI: SI PRONUNCIA IL TAR

La giurisprudenza amministrativa si pronuncia sull'applicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1197, che introduce limitazioni all'accesso alle procedure di gara per l'acquisto di dispositivi medici di valore pari o superiore a 5 milioni di euro, nei confronti di operatori economici e dispositivi medici originari della Cina.

Il TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, con l'ordinanza cautelare n. 322 del 22.10.25, si è soffermato in particolare sulle modalità di calcolo di tale soglia di valore: da un lato, il ricorrente sosteneva che le misure restrittive imposte dal Regolamento non fossero applicabili poiché i singoli lotti di gara erano di valore inferiore ai 5 milioni; dall'altro, la stazione appaltante resistente aveva al contrario ritenuto le misure applicabili prendendo come riferimento, ai fini del calcolo della soglia, il valore dell'intera procedura di gara.

Il TAR, richiamando l'art. 2 co. 2 lett. b) del Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1197 e l'art. 5 della Direttiva 2014/24/UE, ha aderito alla tesi della stazione appaltante, ritenendo che il parametro di riferimento debba essere il valore totale dell'appalto, e non quello dei singoli lotti, rigettando di conseguenza l'istanza cautelare della ricorrente. La decisione, sebbene non definitiva, fornisce prime indicazioni pratiche sull'applicabilità dei nuovi limiti sanciti dal Regolamento.

P O R T O L A N O
C A V A L L O

IP & AI

GERMANIA: UTILIZZO DI OPERE MUSICALI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE DA PARTE DI CHATGPT

Utilizzo di opere musicali in violazione del diritto d'autore da parte di ChatGPT – il Tribunale regionale di Monaco di Baviera ha accolto un'istanza della GEMA – l'equivalente tedesca della SIAE – che intima la cessazione dello sfruttamento delle opere in questione da parte di Open AI. Il motore di intelligenza artificiale ha utilizzato testi tutelati per addestrare i propri sistemi generativi. Il Tribunale ha sancito che tale utilizzo è avvenuto in violazione del diritto allo sfruttamento dell'opera di cui è titolare la società di riscossione e ha ritenuto che l'utilizzo fatto da Open AI non sia coperto dall'eccezione sul data mining. Tale pratica è infatti lecita solo quando non lede il diritto allo sfruttamento economico dell'opera. Per il Tribunale, le riproduzioni dei testi effettuate tramite ChatGPT vanno al di là degli esiti ammissibili del data mining. La sentenza non è ancora esecutiva (sentenza 11.11.25 - 42 O 14139/24).

GW Graf von Westphalen



Avv. Claudio Todisco
ctodisco@portolano.it



Avv. Daniela Amhof
damhof@portolano.it



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: SHARE DEAL / ASSET DEAL

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18374 del 6.07.25, ha accolto definitivamente il ricorso di un contribuente contro l'Agenzia delle Entrate in materia di imposta di registro.

La Corte di Cassazione ha ribadito che la cessione totalitaria di quote societarie (Share Deal) è regolata da una disciplina codicistica distinta rispetto a quella prevista per la cessione d'azienda (Asset Deal). Le due operazioni divergono sia sotto il profilo del regime di responsabilità per i debiti, sia quanto alla continuità dell'attività imprenditoriale. Di conseguenza, la cessione di quote non può essere qualificata come cessione d'azienda, salvo che dall'atto sottoposto a registrazione emergano esplicitamente elementi che indichino una diversa volontà delle parti.

La giurisprudenza conferma tale orientamento, escludendo la possibilità di riqualificare automaticamente in cessione d'azienda il trasferimento delle partecipazioni societarie. In particolare, in materia di imposta di registro, è stato affermato che le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni nella società conferitaria, non integrano, di per sé, una cessione d'azienda né realizzano un indebito vantaggio fiscale. Fatta salva l'ipotesi in cui vi siano ulteriori passaggi idonei a palesare l'intento di acquisire direttamente l'azienda.

HAGER & PARTNERS

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: NESSUNA PRELAZIONE PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE LOCATO DAL CURATORE

La Corte di Cassazione ha stabilito una regola importante per chi affitta un immobile da un curatore fallimentare. Con la sentenza n. 28918 del 2.11.25 viene sottolineato che, in caso di vendita, l'inquilino che abbia stipulato un contratto di locazione con il curatore dopo la dichiarazione di fallimento non ha automaticamente un diritto di prelazione, ossia la possibilità di essere preferito a parità di condizioni rispetto all'aggiudicatario della vendita all'esito della procedura. Ciò anche se il contratto richiama la legge sull'equo canone in quanto il richiamo opera solo se compatibile con le finalità della procedura e quindi con l'esigenza di tutelare il ceto creditorio rispetto al titolare del diritto di prelazione. Tale diritto spetterebbe all'inquilino solo nell'ipotesi in cui sia stato esplicitamente previsto da una clausola specifica del contratto, autorizzata dagli organi della procedura fallimentare. La situazione è diversa quando il contratto di locazione esisteva già prima della dichiarazione di fallimento. In questo caso, il curatore subentra nel contratto esistente e il diritto di prelazione dell'inquilino è generalmente protetto.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Dott. Alex Fischer
Alex.Fischer@hager-partners.it



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Francesca Manara
francesca.manara@grigollipartner.it

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

ITALIA: FONDAZIONI ESTERE: TRATTAMENTO FISCALE ITALIANO

Le fondazioni estere sono, ai fini fiscali italiani, assimilate ai trust. Pertanto, si applicano le medesime regole. Aspetto centrale è la verifica dell'interposizione, ossia se il fondatore o i beneficiari esercitano un potere gestionale o dispositivo a escludere una reale autonomia dell'ente. In tal caso la fondazione è qualificata come soggetto interposto e i redditi sono imputati direttamente al disponente o ai beneficiari, secondo la relativa categoria reddituale, con gli obblighi di monitoraggio nel quadro RW e le imposte patrimoniali estere IVIE/IVAFE (AdE 473/19, 9/22, 267/23). Se invece la fondazione non risulta interposta e i beneficiari sono individuati, oppure l'ente è situato in un Paese a fiscalità privilegiata, i redditi sono imputati per trasparenza ai beneficiari residenti quali redditi di capitale (art. 44 co. 1 lett. g) sexies TUIR). Anche in tali casi permangono gli obblighi RW relativi alle attività estere. Particolare cautela è richiesta per le fondazioni in Paesi a fiscalità privilegiata: ai sensi dell'art. 44 co. 1 lett. g) sexies, e dell'art. 45 co. 4 quater TUIR, si presume che tutte le attribuzioni ai beneficiari residenti costituiscano redditi di capitale, salvo idonea documentazione contabile ed extracontabile che consenta di distinguere tra reddito e patrimonio.

bureau**Plattner**

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: IL PASSAGGIO GENERAZIONALE TRAMITE LA DONAZIONE DI PARTECIPAZIONI

La gestione del passaggio generazionale di un'azienda è un argomento affrontare con lungimiranza. Sebbene sia sempre consigliabile redigere testamento, spesso non si può evitare che questo sia motivo di liti dopo la morte e per questo potenzialmente dannoso. Per questo motivo esistono diversi strumenti normativi che, anche combinati fra loro, permettono di gestire al meglio la successione quando l'imprenditore è ancora in vita. Tra questi si possono citare, ad esempio, i patti di famiglia, la donazione, la costituzione di holding o di trust.

Per quanto riguarda la donazione di partecipazioni in società, attuato tramite atto autonomo oppure tramite patto di famiglia, la vigente legge in tema di donazioni ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 346/90, prevede l'esenzione dall'imposta di successione e donazione per il trasferimento di partecipazione al coniuge e ai figli, con le condizioni che sia trasferito il controllo, cioè la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea e che i soci riceventi si impegnino a mantenere questo controllo per un periodo di almeno cinque anni. Il controllo è trasferibile sia con piena proprietà sia con la sola nuda proprietà, e in caso di più riceventi, con la formula della comproprietà e nominando un rappresentante comune (risposta AdE 271/25).

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dott. Hannes Kofler
hannes.kofler@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: POSSIBILE STRETTA NORMATIVA SULLE RECENSIONI ONLINE

Il 22 ottobre il Senato italiano ha approvato la Legge Annuale sulle PMI, che introduce nuovi obblighi per le recensioni online nel settore turistico e della ristorazione, con l'obiettivo di contrastare le recensioni false o manipolate. Con le nuove regole, il titolare del sito diventerà responsabile della veridicità delle recensioni indicate come "autentiche". In caso di pubblicazione di recensioni illecite, le piattaforme potranno essere sanzionate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") fino a 10 milioni di euro o al 10% del fatturato. Per gli utenti, cambieranno le modalità di pubblicazione: sarà possibile lasciare una recensione solo dopo aver realmente usufruito del bene o servizio ed entro 30 giorni, mentre la recensione sarà considerata autentica se accompagnata da una prova d'acquisto (come la fattura o lo scontrino). Non saranno invece considerate lecite le recensioni rilasciate quando il bene o servizio è stato ottenuto gratuitamente o con particolari sconti, come nel caso dei "gifted" online. Infine, è prevista una scadenza automatica delle recensioni dopo due anni dalla pubblicazione. Il testo di legge passa ora alla Camera dei Deputati. Se approvato, la legge potrebbe entrare in vigore entro la fine del 2025 o l'inizio del 2026, con un probabile periodo transitorio per permettere alle imprese di adeguarsi.

Deloitte.

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: D.L. 159/25: NUOVE NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Lo scorso 28 ottobre è stato approvato il Decreto Legge n. 159/25 in materia di "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile".

Il provvedimento, tra le novità, inserisce nuove ipotesi di perdita di crediti per gravi violazioni, nell'ambito della disciplina della patente a punti nei cantieri. Perdita di crediti che può condurre, tra le altre sanzioni, anche all'impossibilità per una azienda di operare per un periodo di tempo. Inoltre, la sanzione massima per gravi violazioni raddoppia, passando da 6.000 a 12.000 euro.

Novità anche per le aziende che operano in appalto e subappalto, atteso che il Decreto Legge introduce l'obbligo di previsione di un nuovo badge elettronico/digitale per la tracciabilità dei lavoratori impiegati in appalti e subappalti, inizialmente nei cantieri edili ma con possibilità di estensione ad altri settori a rischio. L'obiettivo è rendere immediatamente verificabile la presenza di personale regolare, accelerando e semplificando i controlli da parte degli Organi preposti. Infatti i dati del badge verranno trasmessi ad apposita piattaforma a cui possono accedere gli Organi pubblici di vigilanza.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**



Avv. Emilio Cucchiara
ecucchiara@deloitte.it



Avv. Marzia Del Vaglio
madelvaglio@deloitte.it



Avv. Alexia Maria Falco
afalco@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Francesco Rubino
Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: INTERESSI DI SOSPENSIONE E INTERESSI MORATORI: LA CGT MILANO ESCLUDE IL CUMULO

La Corte di Giustizia di primo grado di Milano, con la sentenza n. 4560 del 17.11.25, si è pronunciata sul tema - ancora non ben definito - del rapporto tra interessi di sospensione e interessi "ordinari" nel sistema della riscossione. Nel caso di specie l'Agenzia aveva emesso una cartella di pagamento richiedendo interessi di sospensione su un periodo già interamente gravato dagli interessi indicati in una precedente intimazione di pagamento, così determinando una duplicazione del carico di interessi sul medesimo debito. Il Collegio, muovendo da una lettura sistematica del DPR 602/73, sottolinea come gli artt. 30 e 39 condividano la medesima ratio di remunerare il ritardo nel versamento dell'imposta attraverso un unico flusso di interessi, escludendo la legittimità di un secondo prelievo sullo stesso presupposto temporale e, soprattutto, su sanzioni e interessi. In questa prospettiva, la pretesa dell'Agenzia viene qualificata in contrasto con il divieto di produrre interessi su interessi e con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, poiché trasforma l'interesse da strumento compensativo del ritardo in meccanismo sanzionatorio aggiuntivo. La Corte di Giustizia ha quindi escluso la possibilità di calcolare ulteriori interessi di sospensione, laddove il carico accessorio risulti già "assorbito" dagli interessi moratori qualificati in sede di accertamento.

Deloitte.

IVA E DAZI

ITALIA: RECUPERO DELL'IVA INDEBITAMENTE VERSATA - CHIARIMENTI

Con risoluzione 50/25, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 30ter D.P.R. 633/72, che disciplina la restituzione dell'IVA non dovuta, in assenza del presupposto impositivo o in caso di erronea applicazione.

Il comma 1 dell'art. 30ter prevede che il soggetto passivo possa presentare domanda di restituzione entro due anni dalla data del versamento dell'imposta oppure dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Il comma 2 disciplina il caso in cui l'applicazione dell'IVA non dovuta sia stata accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria; in questo caso, la domanda di rimborso può essere presentata dal cedente o prestatore entro due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo addebitato a titolo di rivalsa.

La risoluzione n. 50/25 conferma che:

- la restituzione dell'IVA non dovuta è ammessa solo in presenza di una restituzione effettiva al cliente e in assenza di frodi;
- i termini per la presentazione della domanda decorrono dalla data di restituzione al cessionario/committente, in caso di accertamento definitivo;
- in caso di riqualificazione contrattuale con invalidità del titolo giuridico, non è ammessa alcuna restituzione.



Avv. Walter Di Rosa
wdirosa@sts.deloitte.it



Avv. Gianluca Mauriello
gimauiello@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it

APPALTI

ITALIA: APPALTO: DIRITTI DEL COMMITTENTE E DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE IN CASO DI LAVORI NON ULTIMATI

Con sentenza del 24.10.25, n. 28249, la Corte di Cassazione ha precisato che, nel contratto di appalto, l'obbligazione principale dell'appaltatore è un'obbligazione di fare (esecuzione dell'opera), mentre la consegna dell'opera ultimata ha natura di obbligazione di dare, quale atto materiale di traditio successivo all'accettazione. Se l'opera non viene ultimata nel termine pattuito, non si applica la garanzia per vizi ex artt. 1667 ss. c.c., ma la disciplina generale dell'inadempimento: il committente, ai sensi dell'art. 1453 co. 1 c.c., può chiedere il completamento dei lavori ovvero il risarcimento dei danni, indipendentemente dalla consegna. La Corte chiarisce inoltre che tali diritti possono essere esercitati fin dalla scadenza del termine di ultimazione e che da quel momento decorre la prescrizione decennale, con un impatto diretto sulla gestione delle tempistiche e dei contenziosi da parte delle imprese committenti.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: CONNESSIONI RINNOVABILI: VERSO NUOVE REGOLE

La diffusione delle rinnovabili in Italia incontra il limite della rete: oltre 6.000 richieste di allaccio per 335 GW, più del doppio dell'obiettivo PNIEC 2030 (131 GW). Per ridurre la "saturazione virtuale", la bozza del D.L. Energia attualmente in discussione punta su 76 micro-zone, pubblicazione trimestrale della capacità da parte di Terna e procedure Open Season per assegnare la capacità in modo competitivo. La soluzione di connessione per come la si conosce oggi, perde di centralità: la prenotazione della capacità della rete avverrà solo, in modo definitivo, con l'ottenimento delle autorizzazioni. Previsto anche l'overbooking iniziale, ma senza garanzia. Il decreto mira a trasparenza e pianificazione strategica, in linea con il market design UE. Per quanto riguarda le STMG attualmente in essere si ipotizza un reset: queste rimarranno efficaci solo se riferibili a progetti non in early stage (la connessione dovrà essere validata e vi dovranno essere i titoli autorizzativi o, almeno, la VIA positiva). La nuova struttura, come ipotizzata, presenta luci ed ombre: con la liberazione dei punti di connessione saturi vi saranno opportunità per chi intende avviare lo sviluppo di un nuovo progetto. Chi, invece, è titolare di un progetto già in sviluppo, dovrà valutare l'impatto delle nuove regole sulla soluzione di connessione esistente.

Rödl & Partner



Avv. Ilario Giangrossi
ilario.giangrossi@slvg.it



Avv. Fabio Orlando
fabio.orlando@slvg.it



Dott.ssa Anna Kessler de Pretis
anna.kessler@slvg.it



Avv. Gennaro Sposato
gennaro.sposato@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).